



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 32
Data 17.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 2020, TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addi **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	DELSANTE GIUSEPPE	Presente
2	CATTANI MATTEO	Assente
3	MORETTI SERGIO	Presente
4	UGHETTI LUIGI	Presente
5	GRAIANI TIZIANA	Presente
6	FADDA MARIO	Presente
7	FERRARI MICHELA	Presente
8	ERTA CATERINA	Presente
9	BARATTA PAOLO	Assente
10	CATTANI TITO	Presente
11	BISOGNI PAOLO GAETANO	Assente

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra il punto facendo presente che piano finanziario e tariffe hanno la stessa impostazione del 2019 in attesa che saranno deliberate le nuove tariffe da Arera. Inoltre fa presente che le due rate del 2020 vengono fissate al 31/X e al 30/XI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021 (cd. Metodo Tariffario Rifiuti - MTR);
2. la suddetta deliberazione ARERA n. 443/2019 ha introdotto alcune importanti novità per gli Enti Locali riguardo:
 - la definizione delle attività da includere nel parametro del "Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti" al fine di quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato da ARERA;
 - la riclassificazione delle voci di costo nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi d'uso del capitale", "componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019";
 - la determinazione di un limite di crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
 - l'introduzione delle condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;
 - l'introduzione di un meccanismo di gradualità per il recupero di eventuali conguagli in riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
 - l'introduzione di incentivi di fattori di *sharing* per una maggiore qualità;
 - la copertura dei crediti inesigibili;
 - la gestione dei costi efficienti;
3. a causa dello stato di emergenza epidemiologica di diffusione del virus COVID-19 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA) ha emanato i seguenti atti:
 - la deliberazione del 5 maggio 2020 n. 158/2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
 - la deliberazione del 22 giugno 2020 n.238/2020 avente ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza da COVID-19";
4. l'uscita della recente deliberazione ARERA n. 238/2020 non permette, entro i tempi massimi disponibili per la determinazione delle tariffe TARI (entro il 30 settembre 2020 art.54 D.L. 104/2020), la completa valutazione delle nuove componenti di costo in essa previste;
5. l'articolo 148 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (D.L. Rilancio) convertito con modificazioni in L.n.77 del 17.07.2020 contiene l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020;

6. con il suddetto articolo 148 del medesimo D.L. si abroga il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2019 quindi l'intervento normativo uniforma i termini di approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 30 settembre 2020 concernente la data ultima di approvazione del bilancio di previsione;
7. il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") stabilisce che i comuni – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti all'articolo 1 commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – possono approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate nell'anno 2019 provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del PEF del servizio rifiuti col il metodo MTR. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019: la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (ATERSIR) con conseguente approvazione di ARERA;

VISTO il "Documento di indirizzo" approvato da ATERSIR nella seduta del 27.04.2020 nonché la delibera ATERSIR del Consiglio Locale di Parma n.2020/7 del 03.07.2020 ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti Urbani: determinazioni in merito alle scadenze ed agli adempimenti per l'approvazione dei PEF dell'anno 2020";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 24 giugno 2020 in materia di Covid-19;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che dispone "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1 comma 780 della Legge 160/2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alla componente IMU e TASI, fermo restando quello riguardante la TARI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 13.03.2014 con la quale veniva istituita la IUC nella sua articolazione TARI rimasta in essere e approvato il relativo regolamento;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1 comma 3 del Regolamento TARI (parte 4^a - titolo I del Regolamento IUC) stabilisce che la "tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158";
- ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del D.P.R. n.158/1999;
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n.158/1999;

- in ambito regionale, la L.R. n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della regione;
- tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata Legge Regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

VISTI:

- l'art. 1 c. 654 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1 c. 683 della citata Legge 147/2013 prevede che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”*;
- l'art. 19 lett. f) del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 135 del 7/8/2012 ricomprende tra le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- l'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 prevede che il comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013;

ATTESO che l'art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, aveva stabilito la competenza nell'approvazione delle tariffe in capo al Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 con la quale sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2019;

CONSIDERATO quindi necessario procedere ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 propedeutico alla determinazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti TARI;

VISTA la precedente deliberazione consiliare di questa stessa seduta ad oggetto “Esenzione concessa causa emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per le utenze non domestiche. Istituzione fondo proprio denominato “Fondo Covid-19”;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2020 e la relativa relazione, documenti allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

VISTA la proposta di redazione delle tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

RAVVISATA inoltre la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2020 della IUC (Imposta Unica Comunale), per la componente TARI (Tributo servizio rifiuti):

- 31 ottobre 2020;
- 30 novembre 2020;

FATTO PRESENTE quindi che poiché le tariffe relative alla TARI devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, per il corrente anno si andrà ad approvare il piano finanziario relativo al 2020, sintetizzato nel seguente schema:

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	Totale
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	15.000,00	0,00	15.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso	14.778,07	0,00	14.778,07
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale e costi per mitigazione danni terremoto)	42.562,16	0,00	42.562,16
CCD – Costi comuni diversi (fondo incentivante – fondo solidaristico sisma – incentivo servizi LFB1)*	0,00	4.248,49	4.248,49
AC – Altri costi operativi di gestione	27.728,03	0,00	27.728,03
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	741,82	0,00	741,82
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		76.539,50	76.539,50
CTS – fondo post mortem discariche dismesse		3.616,91	3.616,91
CTR – Costi di trattamento e riciclo		23.320,20	23.320,20
Detrazione ricavi CONAI		-19.226,77	-19.226,77
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)		84.815,66	84.815,66
Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)		143.875,93	143.875,93
TOTALE	100.810,08	317.189,92	418.000,00

*L’importo del CCD è dato da 3.200,00 € di fondo incentivante più 1.048,49 € fondo sisma

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di delibera in esame i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.Lgs. n. 267/2000);

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dagli n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2020 e la relativa relazione, documenti allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati A e B);
- 2) Di approvare per l'anno 2020 e con decorrenza 01.01.2020 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, come risultanti dal seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE

	Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
ABITAZIONI	1 componente	0,22	58,84
	2 componenti	0,26	109,20
	3 componenti	0,29	131,64
	4 componenti	0,31	159,55
	5 componenti	0,33	175,93
	6 o più componenti	0,34	206,26
GARAGE		Al mq. Solo Quota fissa In base al numero dei componenti nucleo familiare	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10	0,37
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,20	0,57
3 Stabilimenti balneari	0,11	0,46
4 Esposizioni, autosaloni	0,09	0,31
5 Alberghi con ristorante	0,32	0,77
6 Alberghi senza ristorante	0,24	0,66
7 Case di cura e riposo	0,29	0,72
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,30	0,81
9 Banche ed istituti di credito	0,17	0,42
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	0,72
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,32	0,87
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,22	0,61
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,28	0,66
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,66
15 Attività artigianali di	0,17	0,39

produzione beni specifici		
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub	1,46	3,47
17 Bar, caffè, pasticceria	1,10	2,61
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,53	1,46
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,46	1,87
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,82	4,92
21 Discoteche, night club	0,31	1,18

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%

- 3) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2020 della IUC (Imposta Unica Comunale), per la componente TARI (Tributo servizio rifiuti):
 - 31 ottobre 2020;
 - 30 novembre 2020;
- 4) Di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2 garantiranno, per l'anno 2020, la copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 6) Di dichiarare con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Delsante Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Dino Adolfo Giuseppe)